

Regolamento sulla formazione permanente dell'SSSL

Basi legali

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI, [RS 832.30](#))

Art. 11d cpv. 1: Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

- a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
- b. le persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza.

Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (Ordinanza sulla qualifica, OQual, [RS 822.116](#))

Art. 1 cpv. 2: Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata.

Art. 7: La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Secondo l'Allegato 2 della "Direttiva concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro" (direttiva CFSL 6508, [direttiva MSSL](#))

- il controllo della formazione permanente degli MSSL è affidato alle associazioni SSML, SSIL e SSSL
- la commissione specialistica 22 «MSSL» della CFSL sottopone ogni 3 anni le associazioni a un audit sui loro controlli e i loro regolamenti nel campo della formazione permanente.

Registro MSSL

Il registro MSSL pubblicato online sul sito web dell'SSSL propone una piattaforma pubblica che consente di far riconoscere e giustificare una formazione permanente regolare.

I membri e non membri iscritti all'SSSL vengono registrati automaticamente e appaiono nel registro, salvo in caso di rifiuto esplicito.

Offerta di formazione permanente

L'offerta di formazioni permanenti riconosciute dall'SSSL è disponibile sul sito web dell'SSSL e viene aggiornata regolarmente (www.ssst.ch). Per ottenere il riconoscimento delle proprie formazioni, gli enti specifici devono soddisfare le condizioni del Regolamento per il riconoscimento delle formazioni.

Unità di formazione permanente

Le seguenti unità di formazione permanente possono essere attribuite a patto che la formazione corrisponda ai criteri definiti nel Regolamento per il riconoscimento delle formazioni:

- ½ giornata (a partire da 2 ore di formazione continua senza pause) corrisponde 1 unità
- 1 giornata (a partire da 4 ore di formazione continua senza pause) corrisponde 2 unità

Obbligo di formazione continua per gli MSSL

La durata della formazione degli ingegneri della sicurezza, responsabili della sicurezza ed esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (spec. SLPS) è obbligatoria e disciplinata come segue:

Obbligo di formazione permanente	Numero di unità di formazione permanente annuo
Ingegnere della sicurezza	8
Responsabile della sicurezza, spec. SLPS	6

Eccezioni:

- Su domanda scritta degli specialisti MSSL interessati, in casi speciali il consiglio direttivo può alleggerire la durata della formazione permanente, ad es. in caso di maternità o incapacità di lavorare prolungata (malattia grave, incidente ecc.). È necessario fornire tutti i documenti provanti (certificato medico, attestazione o altro). La decisione definitiva viene comunicata dalla segreteria e non è negoziabile.

Raccomandazione di formazione permanente

I coordinatori di sicurezza (COSEC), gli interlocutori per la sicurezza al lavoro e la protezione della salute (PERCO), gli assistenti di sicurezza e gli incaricati della sicurezza non sono considerati come specialisti della sicurezza sul lavoro secondo l'Ordinanza sulla qualifica. Tuttavia, si consiglia anche a questi professionisti di seguire regolarmente eventi di formazione permanente:

Raccomandazione di formazione permanente	Numero di unità di formazione permanente annuo
COSEC, PERCO e assistenti di sicurezza	2
Incaricati della sicurezza (membri della direzione)	1

Documenti giustificativi di formazione permanente

Gli eventi di formazione continua ai quali si prende parte devono essere giustificati e convalidati. L'ottenimento dei documenti giustificativi presso l'ente di formazione è responsabilità di ciascun partecipante. Questo vale anche per il «blended learning» e l'«e-learning».

Sono ammessi come documenti giustificativi di formazione permanente:

- Attestato di partecipazione dell'organizzatore, che deve includere il titolo, i temi, la data, il cognome e il nome, oltre alla durata della formazione.
- Attività in qualità di relatore nel quadro di eventi di formazione permanente riconosciuti, con attestazione. Una relazione tenuta in diverse occasioni è conteggiata una volta sola.
- Partecipazione provata a un salone professionale sulla Sicurezza sul lavoro e protezione della salute (1 unità di formazione permanente).

Non sono ammessi come documenti giustificativi di formazione permanente:

- Moduli d'iscrizione e conferme
- Fatture di partecipazione
- Programmi di formazioni
- Relazioni tenute nell'ambito della formazione professionale regolare.

Una formazione autonoma costante è raccomandata, ma non deve essere giustificata e non viene considerata come formazione permanente.

Controllo della formazione permanente

I documenti giustificativi devono essere caricati singolarmente sul sito web dell'SSSL mano a mano che si seguono le formazioni o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La commissione di formazione e la segreteria dell'SSSL controllano regolarmente i documenti giustificativi di formazione permanente caricati. Per ottenere la convalida è richiesto un tempo ragionevole di un mese. A partire dall'anno trascorso, lo stato di formazione permanente della persona (completata in verde, parzialmente completata in arancio o non completata in rosso) viene aggiornato automaticamente sul sito web. Solo lo stato verde è visibile durante l'anno in corso. Non appena i crediti di formazione sono stati raggiunti, il certificato di formazione continua può essere caricato sul sito web.

Le attestazioni di formazione permanente vengono archiviate per 3 anni.

Periodo di controllo

Il periodo di controllo ha una durata di 3 anni. Così, su richiesta esplicita formulata presso la segreteria, le unità di formazione permanente insufficienti per un anno possono essere integrate con unità aggiuntive effettuate l'anno precedente o recuperate in quello successivo.

Finanziamento

Ogni anno viene addebitata una quota stabilita dal consiglio direttivo per l'inserimento nel registro MSSL, il controllo della formazione continua e l'emissione del certificato di formazione.

Questa quota corrisponde a quella versata dai membri SSSL che beneficiano di vantaggi aggiuntivi, in particolare di informazioni mirate regolari, sconti sui canoni di iscrizione alle formazioni SSSL e protezione giuridica.

Reclami e ricorsi

- Il trattamento dei reclami è di competenza della commissione di formazione e del consiglio direttivo dell'SSSL.
- Per i ricorsi è necessario presentare un dossier completo con i documenti giustificativi presso la segreteria entro i 30 giorni successivi alla decisione contestata.

Esclusione

In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini stabiliti, la SSSL si riserva il diritto di escludere una persona dal registro MSSL ed eliminare le approvazioni e i certificati già attribuiti.

Il presente regolamento sulla formazione continua

- sostituisce la versione del 1° marzo 2022
- è stato approvato nel corso della riunione del consiglio direttivo del 27 febbraio 2023 e
- entra in vigore con il 1° aprile 2023.

Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro



Christian Wyssmüller
Presidente



Gianfranco Rusca
Vice presidente

Friburgo, 27 febbraio 2023